



Oggetto

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**Indennità
sostitutiva di
ferie non
godute**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- | | | |
|-------------------------------------|----------------------|--------------------------|
| Dott. MARGHERITA MARIA LEONE | - Presidente - | R.G.N. 11136/2022 |
| Dott. CARLA PONTERIO | - Consigliere - | Cron.
Rep. |
| Dott. GUGLIELMO CINQUE | - Consigliere - | Ud. 25/11/2025
CC |
| Dott. FABRIZIO AMENDOLA | - Consigliere - | |
| Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI CASO | - Rel. Consigliere - | |

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 11136-2022 proposto da:

BURCERI GERLANDINA, rappresentata e difesa dall'avvocato
OLINDO DI FRANCESCO;

- ricorrente -

contro

SCAGLIA SILVIO, rappresentato e difeso dall'avvocato
GIUSEPPE MINIO;

- controricorrente -

2025

4833

avverso la sentenza n. 997/2021 della CORTE D'APPELLO di
PALERMO, depositata il 21/10/2021 R.G.N. 1249/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
25/11/2025 dal Consigliere Dott. FRANCESCO GIUSEPPE LUIGI
CASO.

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 746/2019 il Tribunale di Agrigento
aveva rigettato l'opposizione di Scaglia Silvio al decreto emesso



dal medesimo tribunale con il quale gli era stato ingiunto il pagamento, in favore di Burceri Geraldina, di € 2.321,04, a titolo di indennità sostitutiva di ferie non godute.

2. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d'appello di Palermo, in accoglimento dell'appello proposto da Scaglia Silvio contro la suddetta sentenza e in riforma della stessa, revocava il decreto ingiuntivo opposto n. 480/2013 e condannava l'appellata alla restituzione in favore dell'appellante di quanto da questi corrisposto in esecuzione del decreto ingiuntivo predetto e della sentenza di primo grado, oltre accessori; condannava altresì l'appellata alla rifusione delle spese del doppio grado di giudizio, come liquidate per ogni grado.

3. Per quanto qui interessa, la Corte territoriale riferiva: a) che il Tribunale, rilevato che la lavoratrice aveva fondato il proprio diritto sull'accertamento contenuto nel verbale unico della D.T.L. n. 24573 dell'8 novembre 2012, dopo aver ricordato che i verbali degli organi ispettivi sono atti pubblici ai sensi dell'art. 2699 c.c., aveva ritenuto che l'opponente, non avendo proposto avverso il predetto verbale la necessaria querela di falso ai sensi dell'art. 221 c.p.c., non avesse correttamente contestate le risultanze cui gli ispettori erano giunti, sicché ritenne non contestata la circostanza che alla conclusione del rapporto lavorativo, a dicembre 2010, la lavoratrice non avesse percepito l'indennità sostitutiva dovuta per i giorni di ferie non goduti, quantificati nel predetto verbale ispettivo in 94 giorni; b) che il datore di lavoro appellante aveva chiesto la riforma della decisione di primo grado, lamentandone l'erroneità sia nella parte in cui il Tribunale aveva affermato che l'accertamento ispettivo facesse fede fino a querela di falso, sia nella parte in cui non aveva ritenuto provato l'avvenuto



godimento di un numero di giorni di ferie senz'altro superiori a quelli in realtà maturati.

4. Tanto premesso, la Corte, richiamati i principi espressi da talune decisioni di legittimità in tema di valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, considerava che l'appellata, sulla quale incombeva il relativo onere probatorio, aveva inteso provare il diritto a percepire l'indennità sostitutiva di ferie, nella misura pari a 94 giorni, attraverso la produzione del predetto verbale ispettivo e la prova per testi a mezzo del funzionario procedente (teste Licata).

5. Riesaminate le risultanze processuali, la Corte giungeva alla conclusione che, complessivamente, tra il 2007 e il dicembre 2010, la lavoratrice aveva maturato 73 giorni di ferie e, che poiché pacificamente aveva goduto di 46 giorni (23 nel 2007 e 23 nel 2008), l'indennità sostitutiva per ferie non godute avrebbe dovuto essere parametrata a n. 27 giorni di lavoro; tenuto conto che il datore di lavoro, a mezzo assegno del 6 dicembre 2010, aveva già corrisposto un'indennità sostitutiva pari a 48 giorni di ferie non godute, il decreto ingiuntivo opposto non poteva essere confermato.

6. Avverso tale decisione Burceri Geraldina ha proposto ricorso per cassazione affidato a quattro motivi e successiva memoria.

7. Resiste l'intimato con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE



1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2697, 2699 e 2700 cod. civ.; degli artt. 115 e 116 c.p.c. e del Decreto Legislativo 23/04/2004, n. 124 Art. 10, n° 5, in relazione all'art. 360, comma 1, nn. 3 e 4 c.p.c. per non aver ritenuto la Corte di Appello che il verbale di accertamento dell'Ispettorato del Lavoro fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti".

2. Con il secondo motivo denuncia "Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218, 1453, 2697, 2729, 2730 e 2735 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. laddove la Corte territoriale non ha ritenuto adempiuto (anche) in via presuntiva l'onere probatorio da parte della lavoratrice dell'avvenuta prestazione di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale perché prestato nei giorni destinati a ferie; e non ha attribuito efficacia probatoria di confessione stragiudiziale alle buste paga dal 2006 al 2010 prodotte dalla lavoratrice. La sentenza impugnata è viziata, innanzitutto, per violazione dei principi relativi al riparto dell'onere della prova".

3. Con il terzo motivo denuncia "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 111 Cost., dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e dell'art. 118 disp. att. c.p.c., nonché degli artt. 116 e 253 c.p.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, per mancanza del contenuto minimo della motivazione o carattere "apparente" della stessa, rispetto ai motivi di appello". Deduce che la "Corte territoriale ha inopinatamente accolto il gravame del datore di lavoro esaminando la sola prova testimoniale della



teste PRINCIPATO, interpretandola in maniera errata e ritenendola ammissibile e veritiera non già alla luce di altri elementi di prova acquisiti al processo, bensì in ragione di personali ed arbitrarie congetture, peraltro prive della pur necessaria concludenza". Assume, ancora, che la stessa Corte "ha omesso di esaminare e valutare la prova testimoniale dell'Ispettore del lavoro LICATA e la prova per interpellato del datore di lavoro, attribuendo valore probatorio esclusivo al registro delle presenze, che essendo un documento di provenienza aziendale, poteva fornire elementi di prova solo contro l'impresa, non già a suo favore, senza tener conto del contenuto totalmente contrario delle buste paga, dalle quali non risultava il godimento di ferie".

4. Con il quarto motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. laddove la Corte di appello ha condannato la lavoratrice al pagamento delle spese di lite, sebbene sussistessero gravi ed eccezionali ragioni per compensare per intero le spese tra le parti, posto che la lavoratrice aveva azionato la domanda monitoria sulla base di un atto pubblico (verbale dell'Ispettorato del lavoro) e sulla base delle buste paga elaborate dal medesimo datore di lavoro".

5. Il primo motivo è infondato con profili d'inammissibilità.

6. Come già accennato in narrativa, la Corte di merito, dopo aver richiamato i principi espressi in Cass., sez. un., n. 916/1996, circa il valore probatorio dei verbali ispettivi redatti dagli ispettori del lavoro o comunque dai funzionari degli enti previdenziali, si è specificamente riferita a Cass. n. 6565/2007, che aveva precisato il valore probatorio disomogeneo (in un



triplice livello di attendibilità) che un verbale del genere può rivestire.

6.1. Ha, quindi, rilevato: <Si legge nel predetto verbale che gli ispettori, presa visione degli *“elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi ROL ed ex festività maturate dal 2007 al 2010”*, hanno quantificato in 94 e non già in soli 48 (come invece risultava dall’ultima busta paga) i giorni di ferie non goduti tra il novembre 2007 e il dicembre 2010> (così alla facciata 3 dell’impugnata sentenza).

Successivamente la Corte stessa, dopo ulteriori considerazioni riferite a differenti emergenze processuali, ha osservato: “Ed invero, da un lato non può non tenersi conto del fatto che, come emerge dal verbale ispettivo dell’8 novembre 2012, i funzionari hanno fatto riferimento a (non meglio precisati) *“elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi”* goduti dalla appellata, elenchi che tuttavia non risultano agli atti del presente giudizio” (così alla facciata 5 della sua sentenza).

7. Deduce ora la ricorrente che dal ridetto verbale risultava che <i funzionari avevano personalmente esaminato il libro unico del lavoro, i prospetti paga e gli elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi per ROL ed ex festività maturate dal 2007 al 2010 per la ex dipendente Burceri Geraldina, constatando che *“l’esame documentale dell’ultimo quinquennio, contrariamente a quanto riportato nel prospetto paga del mese di dicembre 2010, ha posto in risalto l’erogazione in misura inferiore sia dell’indennità per ferie non fruite (da calcolarsi su 94 giorni e non su 48 giorni) che della R.O.L. ed ex festività (da calcolarsi su 254 ore non su 55 ore). Non sono risultate concesse le ferie dell’anno 2008, pur ricorrendone i*



presupposti". (vedasi verbale ispettivo riprodotto integralmente
– allegato 1)>.

7.1. A detta della ricorrente, quindi, si tratterebbe "di risultato dell'attività di percezione sensoriale dei verbalizzanti, priva di ogni elaborazione e valutazione critica, dotata di efficacia probatoria privilegiata ex art. 2700 c.c., la quale, a prescindere dall'acquisizione in giudizio degli elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi, doveva essere posta a base della decisione".

8. Osserva, allora, il Collegio che la censura è inammissibile dove vi si sostiene un contenuto parzialmente diverso del verbale ispettivo da quello considerato dalla Corte distrettuale: secondo la ricorrente, infatti, la parte di tale atto che farebbe fede fino a querela di falso si riferirebbe, non solo agli "*elenchi riepilogativi mensili delle ferie e dei permessi ROL ed ex festività maturate dal 2007 al 2010*", come sostenuto per due volte dalla Corte, ma anche al "libro unico del lavoro" ed ai "prospetti paga"; così proponendo un accertamento fattuale differente da quello dei giudici di secondo grado, che non può trovare ingresso in questa sede di legittimità.

8.1. In ogni caso, la doglianza è priva di fondamento perché anche secondo l'assunto della ricorrente il verbale ispettivo *in parte qua* non attesta sicuramente fatti avvenuti in presenza di pubblici ufficiali o da loro compiuti, e nemmeno da essi conosciuti "senza alcun margine di apprezzamento o di percezione sensoriale", bensì riflette una vera e propria valutazione degli stessi operata in base all'esame degli "elenchi riepilogativi mensili" in questione (per la Corte soltanto di essi "non meglio precisati"), le cui risultanze per giunta in sede



ispettiva sono state giudicate in contrasto con quanto risultava dall'ultima busta paga.

9. Condivisibilmente, perciò, la Corte d'appello non ha attribuito fede privilegiata alla parte del verbale ispettivo cui si riferisce la ricorrente e l'ha considerata e valutata unitamente alle ulteriori emergenze probatorie.

10. Anche il secondo motivo è infondato con taluni profili d'inammissibilità.

11. In primo luogo, correttamente la Corte, nella propria valutazione del caso, aveva premesso che sulla lavoratrice appellata incombeva l'onere probatorio, richiamando Cass. n. 26985/2009 (cfr. facciata 3 della motivazione).

12. Infatti, come di recente ribadito (v. nella motivazione Cass. n. 16603/2024), è costante l'orientamento di legittimità per cui il lavoratore che, una volta cessato il rapporto (come nel caso che ci occupa in cui è pacifico che il rapporto cessò nel dicembre 2010), agisca in giudizio per chiedere la corresponsione dell'indennità sostitutiva delle ferie non godute, ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, risultando irrilevante la circostanza che il datore di lavoro abbia maggiore facilità nel provare l'avvenuta fruizione delle ferie da parte del lavoratore (v. Cass. n. 10956 del 1999; n. 22751 del 2004; n. 26985 del 2009, richiamata dalla Corte territoriale; n. 8521 del 2015; n. 7696 del 2020; n. 9791 del 2020).



13. Per il resto, la censura è inammissibile.

Da un lato, la ricorrente non si confronta con la diffusa motivazione resa dalla Corte d'appello per chiarire l'efficacia probatoria da annettersi nella specie al libro matricola e alle buste paga (cfr. facciate 4-5 dell'impugnata sentenza).

D'altro lato, asserisce che i cedolini in questione, cui attribuisce valenza confessoria, dimostrerebbero "il mancato godimento delle ferie retribuite nella misura contemplata dal CCNL nel periodo dal 2006 al 2010", e non invece "l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati", che era onere della lavoratrice dimostrare.

Inoltre, non considera affatto che la Corte all'esito della sua valutazione probatoria ha ritenuto: a) che la lavoratrice abbia fruito di 23 giorni di ferie sia nel 2007 che nel 2008, mentre, per quanto riguardava gli anni successivi (2009 e 2010), era lo stesso datore di lavoro ad ammettere che la lavoratrice non aveva fruito di ferie; b) che, tuttavia, nel 2010, la lavoratrice neanche aveva maturato ferie, mentre nel 2009 aveva maturato 26 giorni di ferie; c) che l'indennità sostitutiva per ferie non godute avrebbe dovuto essere parametrata a n. 27 giorni di lavoro; d) che il datore di lavoro, a mezzo assegno del 6 dicembre 2010, aveva già corrisposto un'indennità sostitutiva pari a 48 giorni di ferie non godute; vale a dire un numero di giorni superiore a quello calcolato dalla Corte (v. *in extenso* facciate 6-7).

14. Il terzo motivo è inammissibile.

15. Le Sezioni unite di questa Corte hanno di recente ribadito che la riformulazione del n. 5 del comma primo dell'art.



360 c.p.c. (come già più volte vagliata dalle stesse Sezioni unite a partire da Sez. un. n. 8053/2014) <ha poi determinato il rifluire nel n. 4 dell'articolo 360 c.p.c., per il tramite delle norme che impongono al giudice l'obbligo di motivazione, del vizio motivazionale nella quadruplice (o forse meglio duplice, giacché le prime due ipotesi attengono all'esistenza della motivazione, le altre due alla sua tenuta logica) nota declinazione che le Sezioni Unite ne hanno dato: la "*mancaza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico*" e la "*motivazione apparente*"; il "*contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili*" e "*la motivazione perplessa e obbiettivamente incomprensibile*". In questo caso – occorre evidenziare per quanto si dirà più avanti – il vizio è testuale, come lo era in precedenza il vizio motivazionale regolato dal previgente n. 5 dell'articolo 360 (la cosa è scontata, solo a titolo di esempio si cita tra le tante Cass., Sez. Un., 11 giugno 1998, n. 5802)> (così nel § 10.9. di Cass., sez. un., 5.3.2024, n. 5792).

16. Ebbene, come risulta chiaramente (già dalla sintesi di parte sopra riportata, e meglio) dallo sviluppo della censura in esame (v. pagg. 8-9 del ricorso), la ricorrente, in realtà, non deduce il prospettato vizio di motivazione "apparente", ma svolge una critica dell'apprezzamento probatorio operato dalla Corte d'appello, peraltro facendo valere essenzialmente elementi extratestuali rispetto all'impugnata sentenza quali le dichiarazioni del testimone Licata e "la prova per interpello del datore di lavoro", laddove l'anomalia motivazionale, nei limiti in cui è ammissibile in sede di legittimità, dev'essere dedotta a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (cfr. anche, *ex plurimis*, Cass., sez. un., n. 37406/2022).



17. Infine, è infondato il quarto motivo.

18. Secondo un consolidato indirizzo di questa Corte Suprema, in tema di spese processuali, la facoltà di disporre la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazione del mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prendere in esame l'eventualità di una compensazione, non può essere censurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza di motivazione (così, *ex multis*, Cass. n. 24056/2021, n. 23877/2021, n. 26912/2020, n. 24502/2017).

19. Dunque, a fronte della soccombenza conclusiva della lavoratrice, risulta incensurabile in questa sede di legittimità la condanna della stessa al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio nel merito in conformità al principio di causalità/soccombenza di cui all'art. 91, comma primo, c.p.c.

20. La ricorrente, in quanto soccombente, dev'essere condannata al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo, ed è tenuta al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in € 200,00 per esborsi e in € 3.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario



delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma nell'adunanza camerale del 25.11.2025.

La Presidente

Margherita Maria Leone

